



Circolare Speciale **59/2022** Straordinaria

pagine: 6

Aggiornamento delle misure antiCovid

Il D.L. 16.06.2022, n. 68 - facendo seguito all'ordinanza del Ministro Speranza del 15 giugno 2022 - ha previsto la proroga di talune misure inerenti, soprattutto, all'utilizzo delle mascherine.

Per quanto riguarda l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nei luoghi di lavoro, in data 30.06.2022, l'incontro tra Ministeri del Lavoro, della Salute e dello Sviluppo Economico, Inail e parti sociali, ha dato vita al nuovo Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, che aggiorna e rinnova le precedenti versioni, ma che soprattutto, elimina l'obbligo di utilizzo delle mascherine, raccomandandone fortemente l'utilizzo.

L'elaborazione del testo, ancorché curata con scrupolosa attenzione, non impegna ad alcuna responsabilità.

Centro Studi Castelli S.r.l. - Via Francesco Bonfiglio, n. 33 - C.P. 25 - 46042 Castel Goffredo (MN)
C.F. e P.I. 01392340202 - Tel. 0376-77.51.30 - Fax 0376-77.01.51
E-mail: servizioclienti@gruppocastelli.com - recapito skype: [servizioclientiratio](https://www.skype.com) - ISSN 2704-629X

Sistema **RATIO**
Centro Studi Castelli Srl

AGGIORNAMENTO DELLE MISURE ANTICOVID

D.L. 16.06.2022, n. 68 - G.U. 139 del 16.06.2022 - Ordinanza Ministero della Salute 15.06.2022 - [Protocollo condiviso 30.06.2022](#)

Il D.L. 16.06.2022, n. 68 - facendo seguito all'ordinanza del Ministro Speranza del 15.06.2022 - ha previsto la proroga di talune misure inerenti, soprattutto, all'utilizzo delle mascherine.

GREEN PASS RAFFORZATO

- **Fino al 31.12.2022** necessario per:
 - .. l'accesso di visitatori ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere, alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice che sarà consentito soltanto a coloro che sono in possesso di Green Pass rilasciato a seguito della somministrazione della c.d. "terza dose".
L'accesso ai locali sarà altresì consentito ai possessori di Green Pass rilasciato a seguito di completamento del ciclo vaccinale primario o avvenuta guarigione (c.d. "Super Green Pass"), unitamente alla certificazione che attesti esito negativo di test antigenico o molecolare eseguito nelle 48 ore precedenti;
 - .. l'accesso al luogo di lavoro per:
 - personale sanitario;
 - operatori d'interesse sanitario;
 - personale che svolge attività, a qualsiasi titolo, nelle strutture e attività sanitarie e socio-sanitarie (escluso personale che svolge attività con contratti esterni);
 - lavoratori impiegati in strutture residenziali e socio-assistenziali.

MASCHERINE

- **Fino al 30.09.2022**, obbligatorie le FFp2 per l'accesso a:
 - .. navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
 - .. treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
 - .. autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
 - .. autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
 - .. mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
 - .. mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado.
- Rispetto alle previsioni precedenti, **dal 16.06.2022 è decaduto**, dunque, l'obbligo di mascherina per l'accesso ad aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone, nonché per la partecipazione a spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso.
- È, inoltre, **obbligatorio** indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie per i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti. Viene fatto salvo il caso in cui sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi, stanti le caratteristiche dei luoghi o circostanze di fatto.
- Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
 - .. i bambini di età inferiore ai 6 anni;
 - .. le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
 - .. i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

OBBLIGO VACCINALE

• In vigore
fino al
31.12.2022

• Per:

- .. settore sanitario;
- .. soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice (RSA, strutture per anziani, ecc.); a partire dal 10.10.2021, anche per tutti i soggetti esterni che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa in tali strutture, come stabilito dal D.L. 122/2021 (art. 2).

La vaccinazione resta un requisito necessario per lavorare.

• Dal
16.06.2022

• Sono venuti meno gli obblighi per:

- .. personale scolastico e personale docente ed educativo del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore;
- .. personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale e personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;
- .. personale dipendente dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, all'interno di istituti penitenziari per adulti e minori.
- .. personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori;
- .. tutti i soggetti (cittadini italiani o comunitari residenti, nonché stranieri presenti sul territorio italiano) che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età o che compiranno 50 anni entro il 15.06.

PROTOCOLLO SUI LUOGHI DI LAVORO

- Venuto meno l'obbligo di Green Pass, in data 4.05.2022, i rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero della Salute, del Ministero dello Sviluppo Economico, dell'Inail e di tutte le parti sociali si sono riuniti per definire il futuro delle misure previste dal **Protocollo per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro** del 6 aprile 2021.
- In quel consesso è stata deliberata la proroga del Protocollo fino al **30.06.2022**: per i datori di lavoro privati, ciò si sostanziava nel mantenimento dell'**obbligo dell'utilizzo delle mascherine «in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all'aperto», che veniva meno soltanto «nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento».**
- In quella stessa riunione, le parti, avevano anche convenuto di fissare un nuovo incontro **entro la fine di giugno** per verificare l'opportunità di apportare i necessari aggiornamenti al testo, in relazione all'evoluzione della situazione epidemiologica.
- **In data 30.06.2022**, infatti, gli stessi protagonisti del tavolo di inizio maggio - prendendo atto della decisa impennata dei contagi e dell'andamento delle ospedalizzazioni - pur condividendo il fatto di essere in una fase molto diversa rispetto a quella di piena emergenza pandemica, hanno siglato il **Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro** che aggiorna e rinnova i precedenti (14.03.2020, 24.04.2020 e 06.04.2021), tenendo conto dei vari provvedimenti adottati dal Governo, dal Ministero della Salute e della legislazione vigente e definendo linee guida, condivise tra le Parti, che hanno la finalità di agevolare le imprese nell'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio.

**PROTOCOLLO
SUI LUOGHI
DI LAVORO
(segue)**

- Il risultato è un protocollo più “snello” che rappresenta una semplificazione delle regole precedentemente vigenti, ma che, comunque, non riconosce totale libertà: al contrario, il documento vuole richiamare, ancora e sempre di più, l’importanza della responsabilità di ciascuna azienda e di ciascun individuo, con riferimento ai comportamenti adottati.
- Le parti, comunque, si sono impegnate a incontrarsi entro e non oltre la il 31.10.2022 (scadenza del documento) - fatta eccezione per qualsiasi caso di mutamento che comporti l’immediata necessità di revisione delle misure - per valutare l’aggiornamento delle previsioni.
- Principale novità del **protocollo riguarda le mascherine**: pur ribadendo come **l’uso della mascherina resti un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio** - soprattutto nei luoghi di lavoro al chiuso, condivisi da più lavoratori, o aperti al pubblico o, comunque, dove non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative – viene **eliminato l’obbligo di utilizzo** (fatto salvo il caso di taluni settori nei quali resta vigente, come la sanità) e viene sostituito da una forte **raccomandazione al ricorso della mascherina FFP2** (dunque, non quella chirurgica) **fino al prossimo 31.10.2022**.
- Il “nuovo” protocollo, comunque, concede la possibilità alle singole aziende di decidere se rendere ancora più stringente il vincolo a indossare la mascherina Ffp2, anche alla luce delle peculiarità di ogni organizzazione e, oltre a questo, prevede che **ciascun datore di lavoro**:
 - .. debba **assicurare la disponibilità di Ffp2** al fine di consentirne ai lavoratori l’utilizzo, specie nei contesti a maggior rischio;
 - .. su specifica indicazione del medico competente o dell’RSPP e in base alle specifiche mansioni e ai contesti lavorativi, **debba individuare particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (Ffp2), avendo particolare riguardo ai soggetti fragili**.
- Per quanto concerne **il lavoro pubblico** - come già disciplinato con circolare n. 1/2022 del Ministro della Pubblica Amministrazione (stante l’ordinanza del Ministro della salute del 28 aprile 2022) - **l’utilizzo delle mascherine resta solamente raccomandato nei luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico**: rimane, comunque, compito di ogni amministrazione definire le necessarie misure, tenendo conto delle condizioni concrete dei luoghi di lavoro e delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa dei propri dipendenti.
- Anche in questo caso, la raccomandazione all’uso delle mascherine FFP2 è rivolta, soprattutto, al personale a contatto con il pubblico sprovvisto di idonee barriere protettive, per chi è in fila a mensa o in altri spazi comuni, per chi condivide la stanza con personale “fragile”, negli ascensori e nei casi in cui gli spazi non possano escludere affollamenti.

ALTRE PREVISIONI DEL PROTOCOLLO AGGIORNATO

Oltre alle mascherine, il protocollo disciplina diversi ambiti e misure

INFORMAZIONE

- Il datore, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel luogo di lavoro del rischio di contagio da COVID-19 e di una serie di misure precauzionali da adottare, tra cui:
 - .. la consapevolezza e l'accettazione del fatto di **non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda** e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, **sussistano i sintomi** del Covid-19 (in particolare i sintomi di influenza, di alterazione della temperatura);
 - .. l'impegno a **rispettare tutte le disposizioni delle Autorità sanitarie e del datore** di lavoro nel fare accesso in azienda;
 - .. l'impegno a **informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale** durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.
- Il datore di lavoro fornisce un'informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione del contagio.

MODALITÀ DI INGRESSO

- Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea.
- **Se tale temperatura risulterà superiore a 37,5°C, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro.**
- Le persone in tale condizione:
 - .. saranno **momentaneamente isolate e fornite di mascherina FFP2** ove non ne fossero già dotate;
 - .. **non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.**
- È importante sottolineare come la rilevazione della temperatura rappresenti un trattamento di dati personali e questo implica la necessità che tutto avvenga nel pieno rispetto della disciplina vigente, tra cui la non registrazione del dato acquisito, se non nel solo caso in cui risulti necessario documentare le ragioni di impedimento di accesso al luogo di lavoro.
- La riammissione al lavoro dopo l'infezione da virus avverrà secondo le modalità previste dall'art. 4 del decreto legge 24 marzo 2022 n. 24 convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52 e dalla circolare del Ministero della salute n. 19680 del 30 marzo 2022.

GESTIONE DEGLI APPALTI

- In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze, che operano nello stesso sito produttivo, che risultassero positivi al tampone, **l'appaltatore dovrà informare immediatamente il committente, per il tramite del medico competente laddove presente.**
- L'azienda committente è tenuta a dare, all'impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.

PULIZIA E SANIFICAZIONE, RICAMBIO DELL'ARIA

- Il datore assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago (v. Circolare del Ministero della salute n. 17644 del 22 maggio 2020; Rapporto ISS COVID19, n. 12/2021-Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici; Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021).
- Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei medesimi, secondo le disposizioni della circolare del Ministero della salute n. 5443 del 22 febbraio nonché alla loro ventilazione.
- Occorre garantire la pulizia, a fine turno, e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch e mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici che nei reparti produttivi, anche con riferimento alle attrezzature di lavoro di uso promiscuo. In tutti gli ambienti di lavoro vengono adottate misure che consentono il costante ricambio dell'aria, anche attraverso sistemi di ventilazione meccanica controllata.

ADOZIONE DI PRECAUZIONI IGIENICHE

- L'azienda mette a disposizione idonei e sufficienti mezzi detergenti e disinfettanti per le mani che devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili. Raccomandata la **frequente pulizia delle mani con acqua e sapone**.

CONTINGENTAMENTO PER L'ACCESSO A SPAZI COMUNI (MENSE AZIENDALI, AREE FUMATORI, SPOGLIATOI, DISTRIBUTORI)

- L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una **ventilazione continua** dei locali e di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi. Occorre provvedere all'organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi, per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie. Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti, dei locali delle mense, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

RIMODULAZIONE ORARI DI LAVORO

- Per favorire il distanziamento sociale, riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilità degli orari.

SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

- È necessario, pur nel rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Ministero della salute e secondo quanto previsto dall'OMS, che la sorveglianza sanitaria sia volta al completo ripristino delle visite mediche previste, previa documentata valutazione del medico competente che tiene conto dell'andamento epidemiologico nel territorio di riferimento.
- La sorveglianza sanitaria, oltre ad intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, rappresenta un'occasione sia di informazione e formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori in particolare relativamente alle misure di prevenzione e protezione, ivi compresa la disponibilità di specifica profilassi vaccinale anti SARS-CoV-2/ Covid-19 e sul corretto utilizzo dei DPI nei casi previsti.
- Il medico competente collabora con il datore di lavoro, RSPP e le RLS/RLST nell'identificazione ed attuazione delle misure volte al contenimento del rischio di contagio.
- Il medico competente, ove presente, attua la sorveglianza sanitaria eccezionale ai fini della tutela dei lavoratori fragili, nel rispetto della riservatezza.
- Per il reintegro progressivo dei lavoratori già risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, il MC effettuerà la visita medica prevista - articolo 41, comma 2, lett. e-ter del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni (visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi) - al fine di verificare l'idoneità alla mansione, anche per valutare profili specifici di rischiosità, indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

SMART WORKING

- Pur in un contesto molto diverso rispetto a quello precedente, il lavoro agile resta uno strumento utile per il contrasto alla diffusione del contagio, specie con riferimento ai soggetti fragili (si noti che, per adesso, la **comunicazione semplificata nel settore privato resta prorogata al 31.08.2022**, ma le parti auspicano una proroga ulteriore).